



Comune di Trepuzzi
Prov. di Lecce

Prot. N°
Spedita al CO.RE.CO.
il.....

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 29/11/2006

OGGETTO: MODIFICA ART. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO DI ECONOMATO.

L'anno duemilasei il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 19,10 nella sala delle adunanze Consiliani, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Dr. Valzano Cosimo	X	
Rampino Alfonso	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Ragione Rosario Claudio	X	
Taurino Giuseppe Maria		X
Monte Fernando Antonio	X	
Caretto Pasquale	X	
Elia Tommaso	X	
Blasi Anna Maria	X	
Miglietta Vincenzo	X	
Oliva Giovanni		X
Capodici Alessandro	X	
Miglietta Giovanni Maximiliano	X	
Miglietta Angelo	X	
Perrone Giovanni		X
Manca Simona		X
Leganza Ernesto		X
Leone Vito		X
Taurino Luigi		X
Rampino Salvatore		X
Perlangi Patrizio		X

Presenti: N° 12 assenti: N° 09. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Albina Fiordalisi**. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. **Monte Fernando Antonio** nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Leg.vo 267/00 ed il visto di conformità del Segretario Generale nonché, se necessaria, l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi del 5° comma dell'art. 153 del Decreto Leg.vo 267/00, così come in calce riportati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del C.C.n.4 del 20/3/1993 approvata dalla G.P.A. nella seduta del 30/4/1993 con provv.n.9116 Div.2/1, con la quale si approva il regolamento per il servizio di Economato di questo Comune;

Vista la deliberazione del C.C. n. 23 del 20/4/1993 approvata dal CO.RE.CO con provv.n.5910 del 13/5/1993, di modifica degli articoli 6 e 7 del predetto regolamento, come segue:

Art.6

I servizi che vengono affidati all'Economo sono le spese minute necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di piccole entità e urgenti, degli uffici e servizi comunali. I predetti pagamenti non possono superare singolarmente, l'importo di £ 100.000 (€ 52,00);

Art.7

Per far fronte ai pagamenti di cui all'art.6 verrà fatta all'Economo in principio di servizio un'anticipazione in misura corrispondente al fabbisogno di un trimestre e non eccedente, per il suddetto periodo, l'importo complessivo di £ 10.000.000 (€ 5.160,00). Le anticipazioni verranno fatte con mandati di pagamento in favore dell'Economo, da imputarsi sul relativo capitolo di Bilancio, Titolo IV, Partite di giro.

Considerato che in un arco di tempo più che decennale, sono sopravvenute nuove esigenze e si sono modificati ed ampliati i compiti affidati, per cui occorre procedere ad un adeguamento del servizio stesso al fine di renderlo più efficace e meglio rispondente alle nuove necessità dell'Ente;

Che pertanto gli articoli 6 e 7 vanno riformulati come segue:

Art.6

I servizi che vengono affidati all'Economo sono le spese necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di media entità, urgenti e indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici e servizi. I pagamenti per i predetti servizi non possono superare per singolo importo la somma di € 150,00.

Art.7

Per far fronte ai pagamenti di cui all'art.6 verrà fatta all'Economo in principio di servizio un'anticipazione in misura corrispondente al fabbisogno mensile e non eccedente per il suddetto periodo l'importo complessivo di € 3.000,00. Le anticipazioni verranno effettuate con mandati di pagamento in favore dell'Economo da imputarsi sul relativo capitolo di bilancio – Titolo V – Partite di giro.

Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Con voti favorevoli 12 espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

Modificare gli articoli 6 e 7 del Regolamento del Servizio di Economato come segue:


Art.6

I servizi che vengono affidati all'Economo sono le spese necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di media entità, urgenti e indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici e

servizi. I pagamenti per i predetti servizi non possono superare per singolo importo la somma di € 150,00.

Art.7

Per far fronte ai pagamenti di cui all'art.6 verrà fatta all'Economo in principio di servizio un'anticipazione in misura corrispondente al fabbisogno mensile e non eccedente per il suddetto periodo l'importo complessivo di € 3.000,00. Le anticipazioni verranno effettuate con mandati di pagamento in favore dell'Economo da imputarsi sul relativo capitolo di bilancio - Titolo V - Partite di giro.



4 DIC 2008

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto. (BIANCO Rosa Anna)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Fto. (Dr. Giuseppe BARROTTA)

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Fto. _____

IL PRESIDENTE

(Monte Fernando Antonio)

Fto. _____



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Albina Fiordalisi)

Fto. _____

4 DIC. 2006

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data ... **4 DIC. 2006** ...

IL MESSO COMUNALE

Fto. _____



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Albina Fiordalisi)

Fto. _____

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo ed ufficio.
Dal Municipio Il, **4 DIC. 2006**

DATA.....

Il Segretario Generale

N. 4 del reg. deliber.

Alla PREFETTURA di

N. 1863 di protocollo

LECCE

C O M U N E D I T R E P U Z Z I
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO (Approvazione Regolamento Comunale per il
(servizio di economato.
(

L'anno millenovecento cinquantatfe il giorno venti del mese di
marzo in Trepuzzi e nel Palazzo Comunale.

Convocato per le ore 18

con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del
messo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione.

All'adunanza risultano presenti iseguenti consiglieri:

- | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------|
| 1) Dott. Oliva Giuseppe | ass. | 11) Sig. De Giorgi Cesario |
| 2) Cav. Trullo Donato | ass. | 12) " Giordano Mosè |
| 3) Dott. Rampino Cosimo | | 13) " Miglietta Luciano |
| 4) Prof. Leucci Giuseppe | | 14) " Mori Antonio |
| 5) Sig. Metrangolo Mosè | ass. | 15) " Pezzuto Giuseppe |
| 6) Ins. Dell'Anna Luigi | ass. | 16) " Elia Luigi Giuseppe |
| 7) Ferrone Angelo | | 17) " Menduni Antonio ass. |
| 8) Ten. Col. Rucco Amedeo | | 18) Dr. Gatto Giovanni ass. |
| 9) Sig. Guglielmi Cosimo | | 19) Prof. Sozzo Giuseppe ass. |
| 10) Avv. Bianco Luigi | ads. | 20) Sig. Tafuro Beniasino ass. |

Presiede la riunione il T. Col. Amedeo Rucco - Sindaco ff.
ed assiste il Segretario Capo Sig. Antonio Mira

Constato che il numero di undici consiglieri presenti sui venti
assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza, il Presidente
espone ~~qua~~ all'ordine del giorno la pratica in oggetto.

Visto che occorre adottare il regolamento per il servizio di economato, già istituito, onde disciplinare il servizio stesso in conformità delle vigenti disposizioni;

Considerato che il regolamento attualmente in vigore, approvato con deliberazione podestarile n. 55 del 24 giugno 1939 e dalla G.P.A. nella tornata del 28 luglio stesso al n. 16129 non rispecchia le esigenze del servizio e non lo disciplina compiutamente;

Visto il progetto redatto dall'Ufficio di segreteria ed avutane lettura;

Nulla avendo da osservare in proposito;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Approvare, come approva, il regolamento comunale per la disciplina del servizio di economato, composto di n. 20 articoli e che fa parte integrante del presente atto.

REGOLAMENTO PER L'ECONOMATO

Art. 1

E' Istituito in questo Comune il servizio di economato a termini dell'art. 293 del T2U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 e n. 393 e del relativo regolamento approvato con R. D. 12 febbraio 1911.

Art. 2

Con apposita deliberazione sottoposta alla superiore approvazione, il Sindaco determina la persona scelta fra il personale del Comune, alla quale sarà affidato il servizio di economato.

Art. 3

L'economato nominato a termini del precedente articolo 2 deve prestare idonea cauzione a garanzia del servizio affidatogli. L'importo della cauzione è stabilito in £. 5.000=(cinquemila) e questa può essere prestata o in numerario o in titolo dello stato.

Art. 4

Lo svincolo della cauzione a favore dell'economato che non sia rimasto in debito delle somme avute in anticipazione, viene determinato dal Sindaco con motivata deliberazione da sottoporsi alla superiore approvazione.

Art. 5

Gli interessi o qualunque altro frutto che produce la cauzione spettano alla persona che l'ha prestata.

Art. 6

I servizi che vengono affidati all'economato sono:

- a) le spese minute d'ufficio;
- b) la bollatura dei registri di stato civile, dei registri delle deliberazioni e dei mandati di pagamento;
- c) le spese per l'acquisto di stampati di necessità immediata;
- d) la riscossione dei diritti di stato civile, segreteria e delle carte di identità mediante marche segnatasse.
- e) il pagamento di urgenti spese per piccole merci operaie di valore non eccedente la complessiva somma di £. 35.000,=.
- f) le spese dipendenti dai servizi di stato affidate ai comuni.

Art. 7

Per far fronte ai pagamenti di cui all'art. 6 verrà fatta all'economato in principio di servizio un'anticipazione in misura corrispondente al fabbisogno di un trimestre o comunque non eccedente complessivamente le lire 50.000,=

Le anticipazioni verranno fatte con mandati di anticipazione per ogni articolo di bilancio e l'importo di ciascuna anticipazione non potrà superare la somma occorrente per un trimestre.

Art. 8

Per le riscossioni di cui all'art. 6 l'economato dovrà tenere i registri dei diritti di segreteria, dei diritti di stato civile e dei diritti delle carte di identità in conformità del numero 22 dell'allegato n. 4 del Regolamento per la legge comunale e provinciale. Dovrà anche tenere le marche segnatasse per la riscossione dei diritti cui trattasi in conformità dell'art. 122 del R.D. 21 marzo 1929 n. 371.

Art. 9

Le spese sulle anticipazioni sono da ordinarsi con buoni da staccarsi da un registro madre e figlia firmato dal Sindaco e dal Segretario. Ciascun buono deve indicare il numero del mandato di anticipazione al quale si riferisce l'oggetto della spesa, la persona del creditore e l'articolo del bilancio.

L'ammontare dei buoni per ciascun mandato di pagamento dicesi di anticipazione, non deve superare l'importo del mandato stesso. Se questo sia esaurito si provvede con una nuova anticipazione.

Art. 10

Cessata la causa dell'anticipazione e in ogni modo trimestralmente o quando lo richiede il Sindaco, l'economista presenterà il rendiconto corredato di tutti i buoni ed eventuali documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti.

Tale rendiconto dovrà essere presentato distintamente per ogni servizio ed articolo di bilancio.

Art. 11

L'economista o il tesoriere sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione, sino a che non abbiano ottenuto legale scarico.

Art. 12

L'economista terrà un registro a partite diverse, nella prima si terrà carico delle anticipazioni e dei rimborsi ricevuti, nella seconda si darà carico delle somme pagate per le quali dovrà essere indicato anche l'articolo di imputazione della spesa di bilancio.

Art. 13

Il controllo del servizio di economato spetta al Sindaco che lo esegue direttamente.

Così pure il Sindaco apporrà la propria firma su tutti gli atti dell'economato per i quali fosse prescritta.

Art. 14

A prescindere dalle responsabilità penali, nelle quali possa incorrere l'economista, esso è altresì soggetto come contabile per quanto gli riguarda e si riferisce al suo servizio alle responsabilità previste dalle leggi vigenti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari a suo carico.

Art. 15

L'economista deve tenere al corrente gli inventari dei beni mobili ed altri titoli del Comune secondo le norme prescritte.

Art. 16

L'economista terrà in consegna ordinatamente tutti gli stampati oggetti di cancelleria, materiale ed oggetti vari acquistati dal Comune e ne effettuerà la distribuzione agli uffici dietro buoni visti dal Sindaco e dal Segretario. Degli oggetti ricevuti in consegna od acquistati e delle loro distribuzioni, l'economista dovrà prendere nota in appositi registri di carico e scarico vidimati in ogni foglio dal Sindaco e dal Segretario. Da detti registri in qualunque momento dovranno risultare quali stampati oggetti e materiali mancano e quali sono ancora disponibili.

Art. 17

L'economo infine terrà in custodia gli oggetti e valori ritrovati (art. 715 C.C.) osservando gli obblighi imposti ai depositari delle leggi civili.

Art. 18

Ogni deposito si farà constatare mediante apposito verbale e così pure ogni consegna al proprietario o riconsegna al ritrovatore. Gli oggetti o i valori saranno tenuti in evidenza mediante apposito registro di carico e scarico. Tale documento porterà anche le indicazioni delle pubblicazioni prescritte, delle consegne e riconsegne a chi di diritto.

Art. 19

Allorchè per la conservazione delle cose occorresse sostenere delle spese, la gestione sarà tenuta dall'economo il quale ne farà oggetto di apposita contabilità e comprenderà le pezze giustificative.

Art. 20

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme contenute nella legge comunale e provinciale e nel relativo regolamento, quelle contenute nel testo unico per la finanza locale ed ogni altra disposizione regolamentare e di legge.

PREFETTURA DI LECCE

N. 9116 - Div. 2/1

Lecce 4^a maggio 1953

Visto, per l'approvazione impartita dalla G.P.A. nella seduta del 30 aprile 1953, con che l'art. 8 venga integrato con la clausola alla periodicità d i versamenti dei proventi elencati alla lett. d) dello art. 6 nella Tesoreria Comunale

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to RONCA

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come all'originale.

=====

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'albo pretorio del Comune il giorno 21 marzo 1953 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 9 giugno 1947, n.530. Avverso di essa nessuna opposizione è pervenuta finora a questo Ufficio

IL SEGRETARIO CAPO F.to MITA

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Trepuzzi, li 21 marzo 1953

Visto: IL SINDACO

F.to Ruocco

IL SEGRETARIO CAPO

F.to Mita.